infra suisse

SBV SSE SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di conduttrice di lavori nell'edilizia principale / conduttore di lavori nell'edilizia principale[1]

del 24 AGO. 2023

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 Disposizioni generali

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo di attività

I conduttori di lavori nell'edilizia principale sono responsabili della coordinazione e della gestione dei cantieri. Elaborano piani di esecuzione per i progetti di costruzione affidati, organizzano i materiali d'esercizio e da costruzione e i subappaltatori e dirigono il relativo personale. Coordinano l'esecuzione dei lavori e ne documentano i progressi. I conduttori di lavori nell'edilizia principale lavorano nei settori dell'edilizia, del genio civile e delle vie di traffico. A seconda della struttura organizzativa dell'azienda, l'ambito di responsabilità dei conduttori di lavori nell'edilizia principale può concentrarsi su priorità diverse. Indipendentemente dallo specifico contesto aziendale, nei progetti di costruzione essi svolgono un ruolo centrale come interfaccia tra clienti, fornitori, autorità e azienda (superiori, collaboratori assegnati ecc.).

1.22 Principali competenze operative

I conduttori di lavori nell'edilizia principale dirigono e coordinano l'esecuzione dei lavori da un punto di vista tecnico, finanziario e strategico. Elaborano gli ordini necessari e le misure

[1] In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

organizzative affidate nel loro ambito di competenza e le trasmettono nelle riunioni di direzione. Garantiscono il rispetto delle prescrizioni e delle leggi relative ai requisiti tecnico-costruttivi e qualitativi, norme di costruzione e regole edilizie, sicurezza sul lavoro, tutela della salute e protezione dell'ambiente nell'ambito dei progetti di costruzione affidati ed elaborano i piani necessari a tal fine.
I conduttori di lavori nell'edilizia principale determinano e organizzano il fabbisogno di materiale d'inventario (ad es. macchine) e di materiali da costruzione per i progetti di costruzione affidati. Elaborano programmi di costruzione e piani sulla base di basi progettuali o modelli digitali e prendono decisioni sul sistema e sulle procedure per garantire uno svolgimento ottimale dei lavori. Assegnano i lavori da eseguire ai collaboratori responsabili e organizzano personale e subappaltatori.
I conduttori di lavori nell'edilizia principale sorvegliano l'esecuzione tecnicamente e qualitativamente corretta ed economica dei lavori di costruzione nell'ambito dei progetti loro affidati. Redigono la documentazione delle prestazioni per i progetti di costruzione affidati sulla base di modelli digitali e verificano l'economicità dei cantieri.
Dirigono, istruiscono e motivano i responsabili di cantiere, le squadre e i collaboratori nell'ambito dei progetti di costruzione affidati e assicurano la formazione orientata alla pratica degli apprendisti.
I conduttori di lavori nell'edilizia principale sono coinvolti attivamente nelle attività di acquisizione. Redigono offerte per progetti di costruzione o incarichi. Analizzano le gare d'appalto per i progetti di costruzione e stabiliscono se l'azienda debba partecipare alle procedure d'appalto.
Supportano i loro superiori nello sviluppo della strategia aziendale sulla base della situazione del mercato, della situazione economica e del contesto della concorrenza.
I conduttori di lavori nell'edilizia principale riconoscono i trend del mercato e gli sviluppi delineati nel loro settore specialistico e inoltrano al proprio superiore le proposte per l'attuazione di innovazioni.
I conduttori di lavori nell'edilizia principale si presentano in modo professionale come rappresentanti della loro azienda. Nella quotidianità applicano tecniche, metodi e strumenti di lavoro efficaci e gestiscono consapevolmente le loro risorse. Sviluppano ulteriormente e in modo costante le proprie competenze e affrontano i processi di cambiamento con l'agilità necessaria.

1.23 Esercizio della professione

I conduttori di lavori nell'edilizia principale lavorano in imprese di costruzioni di varie dimensioni in un ambiente di lavoro che presenta delle sfide. Lavorano sia all'aperto che in cantiere e in ufficio. Grazie alla loro comprensione della realtà imprenditoriale, sostengono le decisioni dei superiori e contribuiscono alla loro attuazione. Sono responsabili della pianificazione, dell'organizzazione, della conduzione e del controllo di appalti edilizi, pensano con spirito imprenditoriale e tengono sempre presenti gli obiettivi di valutazione richiesti. Si accordano costantemente con gruppi d'interesse interni ed esterni per eseguire i progetti di costruzione secondo le disposizioni. Più il mondo professionale si digitalizza e i processi vengono accelerati e automatizzati, più il contatto umano rimane importante. Nella loro funzione di interfaccia e collegamento sostengono i processi di cambiamento aziendali e fungono da referenti per collaboratori, clienti e fornitori di servizi esterni. Grazie alla loro empatia, alle capacità di comunicazione e riflessione e alle approfondite competenze tecniche e gestionali sono in grado di reagire in modo adeguato anche in situazioni difficili, contribuendo a creare un clima positivo e una buona cultura aziendale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura
I conduttori di lavori nell'edilizia principale forniscono un contributo importante alla creazione di valore all'interno dell'economia svizzera. Durante l'esecuzione dei lavori mettono in atto misure per la protezione dell'ambiente e contribuiscono alla sostenibilità garantendo un metodo di costruzione rispettoso della natura e delle risorse.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
- Infra Suisse

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Organismi responsabili

2.11 Per lo sviluppo e la garanzia della qualità, nonché per la preparazione e lo svolgimento degli esami federali, vengono creati i seguenti organismi:

a) Commissione centrale
b) Commissione d'esame

2.2 Commissione centrale

2.21 La commissione centrale ha funzioni di coordinamento ed è responsabile sia dello sviluppo e della garanzia della qualità che dell'adeguamento continuo dell'esame federale ai requisiti del mercato del lavoro. Si compone di 7 membri. Le regioni linguistiche sono debitamente rappresentate nella commissione centrale.

I membri sono:

■ Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	3 rappresentanti, tra cui il presidente della commissione centrale
■ Infra Suisse	1 rappresentante in qualità di vicepresidente della commissione centrale
■ Commissione d'esame	3 di cui un rappresentante ciascuno delle tre regioni linguistiche, tra cui il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame

Il mandato è di 4 anni ed è rinnovabile.

2.22 I rappresentanti delle associazioni vengono eletti dal Comitato centrale della rispettiva associazione responsabile; i rappresentanti della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. La commissione centrale può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.3 Compiti della commissione centrale

2.31 La commissione centrale:

a) emana le direttive inerenti al presente regolamento e le aggiorna periodicamente;
b) provvede al costante sviluppo e garanzia della qualità dell'esame federale, in particolare all'aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
c) elegge i membri della commissione d'esame conformemente al punto 2.42;
d) stabilisce le tasse d'esame, si occupa della contabilità e approva il preventivo e il consuntivo.

Inoltre le competono tutte le attività, le responsabilità e le competenze, non esplicitamente attribuite alla commissione d'esame.

2.32 La commissione centrale può trasferire tutti i compiti amministrativi alla segreteria esami FPS della SSIC. Le riunioni della commissione centrale possono svolgersi in videoconferenza.

2.4 Composizione della commissione d'esame

2.41 Tutti i compiti relativi allo svolgimento dell'esame e al rilascio del diploma sono affidati alla commissione d'esame. La commissione d'esame è composta da 7 a 9 rappresentanti aziendali. Le tre regioni linguistiche devono essere rappresentate nella commissione d'esame come segue:

■ Svizzera tedesca	3 – 5 rappresentanti
■ Svizzera francese	3 – 4 rappresentanti
■ Svizzera italiana	1 – 2 rappresentanti

Il mandato è di 4 anni ed è rinnovabile.

2.42 Il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. Tutti gli altri membri della commissione d'esame vengono eletti dalla commissione centrale.

2.43 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.5 Compiti della commissione d'esame

2.51 La commissione d'esame:

a) stabilisce la data e il luogo d'esame;
b) definisce il programma d'esame;
c) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
d) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
e) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
f) decide il conferimento del diploma;
g) tratta le domande e i ricorsi;
h) si occupa della corrispondenza;
i) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
j) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

2.52 La commissione d'esame può:

a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.6 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.61 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.62 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

a) le date d'esame;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
c) indicazione dell'indirizzo professionale;
d) l'indicazione della lingua d'esame;
e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[2].

[2] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) è in possesso di un titolo conseguito mediante di esame professionale, esame professionale superiore, una scuola universitaria superiore, un'università o un diploma SSS e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 2 anni nell'attività di conduttore di lavori edili nel settore dell'edilizia principale o in una posizione analoga nel medesimo settore;

oppure

b) è in possesso di un attestato federale di capacità o una maturità liceale e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 4 anni di esperienza professionale nel settore delle costruzioni, di cui almeno 2 nell'attività di conduttore di lavori edili nel settore dell'edilizia principale o in una posizione analoga.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione centrale caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 Svolgimento dell'esame

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
- b) paternità;
- c) malattia e infortunio;
- d) lutto nella cerchia ristretta;
- e) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e prattici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5 Esame

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	Coordinamento in progetti di costruzione	Scritto	180 min	2
2	Controllo e documentazione in progetti di costruzione	Scritto	120 min	1
3	Collaborazione, conduzione e svolgimento di compiti di acquisizione e gestione	Scritto	180 min	2
4	Capacità di convincere nella propria funzione di interfaccia professionale	Orale	90 min	1
		Totale	**570 min**	

Parte d'esame 1 «Coordinamento in progetti di costruzione»
La parte d'esame 1 ha per oggetto il campo di competenze operative A (Coordinare la preparazione dei lavori e l'esecuzione dei progetti di costruzione) e si svolge per iscritto in base a un lavoro guidato su un caso.

Parte d'esame 2 «Controllo e documentazione in progetti di costruzione»
La parte d'esame 2 ha per oggetto il campo di competenze operative B (Controllare e documentare l'esecuzione nei progetti di costruzione) e si svolge per iscritto in base a un lavoro guidato su un caso.

Parte d'esame 3 «Collaborazione, conduzione e svolgimento di compiti di acquisizione e gestione»
La parte d'esame 3 ha per oggetto i campi di competenze operative C (Coordinare la collaborazione all'interno della squadra e con i gruppi di interesse), D (Dirigere il personale assegnato) ed E (Attuare mansioni di acquisizione e gestione) e si svolge per iscritto. Le

competenze operative vengono verificate per mezzo di brevi descrizioni di casi e simulazioni operative.

Parte d'esame 4 «Capacità di convincere nella propria funzione di interfaccia professionale»
La parte d'esame 4 ha per oggetto i campi di competenze operative C (Coordinare la collaborazione all'interno della squadra e con i gruppi di interesse), D (Dirigere il personale assegnato) e F (Convincere nella funzione di interfaccia professionale) e si svolge in forma orale. Le competenze operative vengono verificate per mezzo di un colloquio di riflessione e di situazioni critiche per il successo.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione centrale emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.31 lett. b).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 Valutazione e attribuzione delle note

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le voci di una parte d'esame vengono valutate con l'assegnazione di punti.

6.22 Il punteggio derivante dalla somma dei punti attribuiti alle singole voci viene convertito nella nota della parte d'esame conformemente al punto 6.3. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se la nota complessiva e la nota di tutte le parti d'esame sono almeno pari a 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 Diploma, titolo e procedura

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Conduttrice di lavori nell'edilizia principale con diploma federale / conduttore di lavori nell'edilizia principale con diploma federale**
- **Bauführerin im Bauhauptgewerbe mit eidgenössischem Diplom / Bauführer im Bauhauptgewerbe mit eidgenössischem Diplom**
- **Conductrice de travaux dans le secteur principal de la construction avec diplôme fédéral / Conducteur de travaux dans le secteur principal de la construction avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Construction Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 Copertura delle spese d'esame

8.1 I membri della commissione d'esame, i redattori d'esame e i periti vengono remunerati in base alle tariffe fissate dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori.

8.2 Le associazioni responsabili si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione centrale invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive[3] un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 Disposizioni finali

9.1 Disposizioni transitorie

Le persone che dimostrano di aver completato un ciclo di formazione SSS Tecnica con indirizzo Conduzione di lavori edili, ai sensi della OERic-SSS dell'11 settembre 2017 (aggiornata al 1° gennaio 2020) e del programma quadro d'insegnamento «Tecnica», indirizzo Conduzione di lavori edili del 2 dicembre 2021, e che sono state ammesse alla procedura di qualificazione definitiva, ma non l'hanno superata (al massimo una volta) vengono direttamente ammesse all'esame professionale federale superiore entro fine 2029.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° settembre 2025.

[3] «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10 Emanazione

Zurigo, 15. Aug. 2023

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Gian-Luca Lardi
Presidente centrale

Marc Aurel Hunziker
Vicedirettore, responsabile Formazione

Infra Suisse

Christian Wasserfallen
Presidente

Adrian Dinkelmann
Direttore

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 24 AGO. 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua